

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

30 settembre 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO  
Roberto FINARDI  
Antonino IARIA

Francesca Paola LEON  
Alberto UNIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Marco GIUSTA, Maria LAPIETRA Marco PIRONTI, Sergio ROLANDO, Alberto SACCO.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE ANTISMOG PREVISTE DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI PREVISTE DAL 1 OTTOBRE 2020.

Proposta dell'Assessore Unia  
di concerto con l'Assessora Lapietra.

Le particolari condizioni orografiche e meteorologiche del Bacino Padano contribuiscono profondamente alla formazione di situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, che richiedono un intervento coordinato delle Regioni afferenti al Bacino e delle amministrazioni statali, finalizzato ad assicurare la realizzazione omogenea e congiunta di misure a breve, medio e lungo periodo.

A tal riguardo, in data 9 giugno 2017 a Bologna è stato sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" (di seguito Accordo), che definisce importanti misure di risanamento da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio padano.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con determinazione dirigenziale n. 463 del 31 ottobre 2017 ha dato attuazione agli impegni previsti dall'Accordo approvando i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e rendendo obbligatoria l'applicazione delle relative misure temporanee omogenee da adottarsi nelle aree urbane dei comuni facenti parte dell'agglomerato di Torino e nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, definendole un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che l'hanno sottoscritto e dando atto che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo medesimo.

L'Accordo ha introdotto, a partire dal 1° ottobre 2018, nuove misure strutturali che prevedono, tra le altre cose, la limitazione della circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel con omologazione inferiore o uguale a Euro 3 e l'estensione della limitazione ai veicoli con omologazione Euro 4 a partire dal 1° ottobre 2020 e a quelli della categoria Euro 5 a partire dal 1° ottobre 2025.

Ciò premesso, considerato che le disposizioni statali e regionali vigenti, con particolare riferimento al settore dei trasporti pubblici, prevedono misure di distanziamento sociale e di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2; in particolare, si richiamano i seguenti DPCM:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, gli allegati 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia

di trasporto pubblico), 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) e 20 (Spostamenti da e per l'estero) del DPCM 7 agosto 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In attuazione degli indicati obiettivi sanitari di distanziamento sociale, le misure previste per il settore del trasporto pubblico regionale e locale prevedono, fra l'altro, limitazioni del coefficiente di riempimento dei mezzi e altre misure volte a regolare i c.d. "picchi" di utilizzo del trasporto pubblico collettivo.

Rilevato inoltre che durante il periodo invernale si è assistito a un drastico calo delle emissioni dovuto alle limitazioni al trasporto veicolare e allo svolgimento di numerose altre attività antropiche disposte dalle normative nazionali e regionali adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Gli effetti di tali limitazioni sulle emissioni in atmosfera e sulla qualità dell'aria in Regione Piemonte (e nei territori del bacino padano) sono stati esaminati e approfonditi in un Report redatto nell'ambito del progetto europeo LIFE-IP PREPAIR.

Gli esiti del citato Report hanno evidenziato che le limitazioni alla circolazione disposte in tale periodo, evidentemente più drastiche rispetto a qualsiasi previsione del PRQA, hanno comportato riduzioni emissive, in tre mesi, molto più elevate di quelle stimate per effetto delle misure sulla circolazione veicolare stabilite dallo stesso PRQA.

Considerato inoltre che, il ricorso allo smartworking, quale modalità di organizzazione del lavoro predominante, ha evidenziato effetti estremamente positivi sulle emissioni e sulla qualità dell'aria, riducendo fortemente i flussi di traffico legati ai percorsi casa-lavoro anche nel periodo successivo al lock down e pertanto tale modalità di svolgimento del lavoro è confermata anche per il periodo autunnale.

Si prevede che, in tale contesto, i cittadini si orientino sull'utilizzo del proprio veicolo privato per gli spostamenti loro necessari, tuttavia la situazione di lock down ha comportato per molti anche difficoltà economiche che non hanno consentito la sostituzione dei mezzi privati più inquinanti, perciò, per non penalizzare le persone meno abbienti, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha ritenuto di procrastinare le misure strutturali limitative della circolazione, con le modalità in essere nella stagione invernale 2020/2021, rimandando all'inizio del prossimo anno l'adozione delle misure più restrittive.

Al contempo, la Regione Piemonte ha ritenuto di potenziare le misure emergenziali, estendendo la limitazione della circolazione ai veicoli di categoria Euro 5 diesel, nelle situazioni di allerta di 1° livello (ARANCIO), che entrano in vigore al perdurare dei valori limite di superamento degli inquinanti in aria ambiente.

La Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 14-1996 approvata il 25 settembre 2020 avente ad oggetto “Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. 9 agosto 2019, n. 8-199”, ha formalizzato le decisioni adottate.

Presso la Città Metropolitana di Torino in sede di Tavolo di Coordinamento della qualità dell’aria si è convenuto di recepire le indicazioni della Regione Piemonte in relazione al differimento al 1° gennaio 2021 del blocco strutturale della circolazione per i veicoli Euro 4 diesel e all’inasprimento delle misure emergenziali.

Si è convenuto altresì, in coerenza con quanto avvenuto negli anni precedenti e in relazione ai significativi superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, di continuare ad adottare limitazioni più stringenti rispetto a quanto definito dalla DGR 14-1996 approvata dalla Giunta Regionale il 25/09/2020, che si sostanziano nell’introduzione del blocco della circolazione per i veicoli a benzina Euro 1 già dal livello di allerta 1 (ARANCIO), di orari più estesi dei divieti di circolazione sia per quanto attiene alle misure strutturali che alle misure emergenziali, dell’introduzione del livello di allerta 3 (VIOLA).

Con Decreto della Consigliera Delegata della Città Metropolitana di Torino DCRC n. 160 del 28/09/2020, avente ad oggetto “Piano d’intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell’aria. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo per la limitazione della circolazione veicolare e delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti a partire dal 1° ottobre 2020”, è stato approvato il nuovo schema di ordinanza sindacale tipo per l’applicazione delle misure di limitazione delle emissioni previste a partire dal 1° ottobre 2020, secondo le indicazioni emerse nelle riunioni del Tavolo di Coordinamento della qualità dell’aria.

Con il presente provvedimento si recepiscono pertanto i contenuti del sopraccitato Decreto.

In sintesi le misure strutturali prevedono:

- il divieto di circolazione definitivo per tutti i veicoli con omologazione inferiore all’Euro 1 nonché per i veicoli diesel con omologazione inferiore o uguale a Euro 2;
- il divieto di circolazione nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 per i veicoli diesel con omologazione Euro 3 nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo), dal 1° gennaio 2021 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 4;
- il divieto di circolazione dalle ore 0.00 alle 24.00 nella stagione critica (dal 1° ottobre al 31 marzo) per tutti i ciclomotori e i motocicli con omologazione inferiore all’Euro 1;
- il divieto per tutti i veicoli di restare con il motore acceso;
- l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non

contaminati da inquinanti e siano certificati conformi alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.

In merito alle misure emergenziali di limitazione delle emissioni veicolari, al raggiungimento delle soglie stabilite per i tre livelli di criticità definiti (ARANCIO, ROSSO e VIOLA), si adotteranno, in aggiunta alle misure strutturali di limitazione di cui sopra, alcune misure temporanee, valide tutti i giorni (festivi compresi), che coinvolgeranno i veicoli diesel con omologazione fino a Euro 5 e i veicoli benzina Euro 1 già al 1° livello (ARANCIO).

Sono, inoltre, previste ulteriori misure di contenimento delle emissioni in atmosfera non legate alla circolazione veicolare, che introducono il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) che non rispettino determinate prestazioni energetiche, il divieto assoluto di qualsiasi tipo di combustione all'aperto, il limite di 19°C come temperatura interna con l'obbligo di tenere le porte chiuse negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli altri edifici con accesso al pubblico a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti, il divieto di spandimento di liquami zootecnici ad eccezione delle deroghe ammesse.

Lo schema di ordinanza approvato con il sopra richiamato Decreto della Consigliera Delegata della Città Metropolitana di Torino DCRC 160 del 28/09/2020, di cui il presente provvedimento recepisce i contenuti, contempla inoltre i seguenti inviti da rivolgersi a tutta la popolazione:

- ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;
- a gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99), e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

Si rimanda ai Servizi comunali di competenza l'adozione del provvedimento che riguarda la riduzione della temperatura interna degli edifici pubblici gestiti dalla Città a 19°C (con tolleranza di 2°C).

Molto importante, in funzione dell'efficacia delle misure adottate, sarà il potenziamento, da parte della Polizia Municipale, dei controlli finalizzati a verificare il rispetto delle misure previste dal presente provvedimento.

Sarà, invece, compito dell'Ufficio Stampa e dell'Area Sistema informativo la tempestiva informazione rivolta ai cittadini sull'avvio dei diversi livelli di provvedimenti temporanei con gli adeguati strumenti di comunicazione a disposizione. A tal proposito è possibile visionare sul sito <http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/map/list> e sui siti istituzionali di Regione Piemonte e ARPA Piemonte il livello di allarme attivo nei diversi comuni delle regioni

aderenti all'Accordo padano, al fine di utilizzare modalità comuni di informazione rivolta ai cittadini.

Per quanto concerne deroghe, esenzioni ed esclusioni ai provvedimenti di limitazione del traffico, si rimanda all'elenco allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, con validità su tutto il territorio comunale.

Il presente provvedimento, fatte salve ulteriori limitazioni da approvarsi con successivi provvedimenti, si applica su tutto il territorio cittadino ad esclusione, nel caso di limitazioni della circolazione, delle vie indicate nell'elenco allegato e come riportato nella cartina allegata.

Si dà atto che la Sindaca potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono: favorevole sulla regolarità tecnica; viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di recepire i contenuti del Decreto della Consigliera Delegata della Città Metropolitana di Torino DCRC n. 160 del 28/09/2020 (**all. 1**);
- 2) di approvare i seguenti documenti, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante: schema ordinanza dirigenziale (**all. 2**), elenco delle tipologie di veicoli esentati dalle limitazioni (**all. 3**), elenco delle vie del territorio cittadino escluse dalle limitazioni della circolazione (**all. 4**) e planimetria della Città con l'indicazione di tali vie (**all. 5**);
- 3) di demandare ad apposita ordinanza dirigenziale l'esecuzione di quanto disposto dal presente provvedimento;

- 4) di dare atto che la Sindaca potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri per l'attivazione dei livelli di allerta, le misure restrittive corrispondenti agli stessi livelli;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti a carico dell'Ente;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore all'Ambiente,  
Energia, Verde, Illuminazione,  
Protezione Civile  
Alberto Unia  
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

L'Assessora alla Viabilità, Infrastrutture,  
Trasporti e Mobilità  
Maria Lapietra  
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Il Direttore Divisione  
Ambiente, Verde e Protezione Civile  
Claudio Lamberti  
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Il Direttore Divisione  
Infrastrutture e Mobilità  
Roberto Bertasio  
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente  
Area Ambiente, Qualità della Vita  
e Valutazioni Ambientali

Gaetano Noè  
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Il Dirigente  
Area Mobilità  
Giuseppe Serra  
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Verbale n. 57 firmato in originale:

LA SINDACA  
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Giuseppe Ferrari

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 1 ottobre 2020 al 15 ottobre 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall'11 ottobre 2020.